

AVV. GIULIA TURETTA

Via A. Costa 20/E - Venezia Mestre
Tel. 041.975041 - Fax 041.5057295
E-mail avv.giuliaturetta@gmail.com

AVV. CRISTIANO ANTONINI

Via A. Costa 20/E - Venezia Mestre
Tel. 041.975041 - Fax 041.5057295
E-mail antonini.cristiano@gmail.com

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

VENEZIA

**Ricorso
con istanza di sospensione**

della dott.ssa **Zuleika Bassetto**, nata a Treviso il 15 maggio 1992, c.f. BSS ZLK 92E 55L 407A, residente a Roncade (TV), via G.B. Tiepolo n. 31/A, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Giulia Turetta (cod. fisc. TRT GLI 79E 65L 736H; p.e.c. giulia.turetta@venezia.pecavvocati.it; fax 041.5057295) e Cristiano Antonini (cod. fisc. NTN CST 80A 05B 563W, p.e.c. cristiano.antonini@venezia.pecavvocati.it, fax 041.5057295) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Venezia – Mestre, via Andrea Costa n. 20/E, giusta procura alle liti in calce al presente atto redatta su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c.

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia, Piazza San Marco n.63;

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Treviso, via Cal di Breda n. 116 edificio 4, cod. fisc. 80019280264, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia, Piazza San Marco n.63;

e nei confronti di

dott.ssa Serena De Valentin, nata a Montebelluna (TV) il 29 giugno 1993, c.f. DVL SRN 93H 69F 443I, residente in Cavaso del Tomba (TV), vicolo Granigo n. 6

dott.ssa Gaia Masut, nata a Vittorio Veneto (TV) il 1° gennaio 1992, c.f. MST GAI 92A 41M 089F, residente in Cappella Maggiore (TV), via Col Delle Pere n. 4

dott.ssa Luana Franceschet, nata a Conegliano (TV) il 23 gennaio 1975, c.f. FRN LNU 75A 63C 957A, residente in San Vendemiano (TV), via Alcide De Gasperi n. 65/B

dott. Emanuele Madrigali, nato a Peschiera del Garda (VR) l'11 ottobre 1992, c.f. MDR MNL 82R 11G 489Q, residente in Istrana (TV), via Cesare Battisti n. 5/D

in punto

In via cautelare:

sospensione, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati e/o comunque adozione di ogni più opportuna misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso, ivi compresa l'immissione – anche provvisoria – della dott.ssa Zuleika Bassetto nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso "A012" nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 e nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso "A022" nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360, ovvero comunque nelle posizioni corrispondenti al punteggio totale correttamente spettante, e la conseguente immissione - anche provvisoria - nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche;

Nel merito:

I - annullamento *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente e segnatamente:

a) nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso "A012" in posizione n. 462 con il punteggio totale di 33 anziché nella

posizione tra il n. 247 ed il n. 251 corrispondente al punteggio totale di 53, ovvero comunque nella posizione corrispondente al punteggio totale correttamente spettante,

b) nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso "A022" in posizione n. 532 (ovvero in posizione n. 530 nella G.P.S. pubblicata in data 3 settembre 2020) con il punteggio di 33 anziché nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 corrispondente al punteggio totale di 46, ovvero comunque nella posizione corrispondente al punteggio totale correttamente spettante,

dei seguenti provvedimenti:

- provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 8373 dell'11 settembre 2020 ([doc.1](#)) e graduatoria ad esso allegata ([doc.2](#)), pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso in data 12 settembre 2020;

- provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 7890 del 3 settembre 2020 ([doc.3](#)) e graduatoria ad esso allegata ([doc.4](#)), pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso in data 3 settembre 2020;

- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti;

II- accertamento e declaratoria del diritto della dott.ssa Zuleika Bassetto ad essere inserita:

- nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso "A012" nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 corrispondente al punteggio totale di 53 e

- nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso "A022" nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 corrispondente al punteggio totale di 46

ovvero comunque nelle posizioni corrispondenti al punteggio totale correttamente spettante;

III- annullamento del silenzio - rigetto formatosi sia sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 8 settembre 2020 (docc. 5A e 5B) e reiterata in data 16 settembre 2020 (doc.6), sia sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 1 ottobre 2020 (doc.7); accertamento del diritto della dott.ssa Zuleika Bassetto a prendere visione ed estrarre copia integrale dei documenti richiesti; condanna dell'Amministrazione all'esibizione degli stessi.

* * *

Cenni di fatto

Con decreto n. 858 del 21 luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'avvio delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (doc.8).

In data 5 agosto 2020 la dott.ssa Zuleika Bassetto ha presentato domanda all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Treviso per l'inserimento nelle graduatorie per la seconda fascia delle classi di concorso "A012" (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e "A022" (italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado).

Nel redigere la domanda, che poteva essere inviata unicamente per via telematica, la dott.ssa Bassetto ha correttamente completato tutti i campi specificando, fra altro, tutti i propri titoli di studio (laurea e certificazione linguistica: docc. 9 – 10) e di servizio (i contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente: docc. 11 – 12 – 13 – 14 – 15).

Senonchè, secondo quanto risulta dalla "ricevuta" di presentazione della domanda (doc.16), la parte relativa ai titoli di studio e di servizio non è stata correttamente inoltrata dal sistema informatico: nella ricevuta di presentazione della domanda, infatti, non risultano né i titoli di servizio, né il possesso della certificazione linguistica (si precisa sin d'ora che la ricorrente ha chiesto, con

formale istanza di accesso agli atti, di avere copia della propria domanda così come acquisita dall'Ufficio Scolastico per il tramite del sistema informatico e che tale istanza non ha avuto alcun seguito da parte dell'Amministrazione).

Con provvedimento 3 settembre 2020 (doc. 3 cit.) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso ha approvato e pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (doc. 4 cit.), in cui la dott.ssa Bassetto è stata inserita:

- in posizione n. **462** con il punteggio totale di **33** per quanto attiene alla G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso A012 e

- in posizione n. **530** con il punteggio totale di **33** per quanto attiene alla G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso A022.

In data 8 settembre 2020 la dott.ssa Bassetto ha presentato due reclami – l'uno avverso la graduatoria per la classe di concorso "A012" e l'altro avverso la graduatoria per la classe di concorso "A022" (docc. 5A e 5B cit.) – rappresentando che, con l'attribuzione del punteggio totale di 33, l'Ufficio Scolastico Regionale aveva **omesso di considerare i titoli di servizio e la certificazione linguistica in lingua straniera** dalla stessa posseduti ed allegando la copia del frontespizio dei contratti di lavoro (oltre che del diploma di laurea).

Ambedue i reclami sono rimasti privi di riscontro e, con provvedimento prot. n. 8373 dell'11 settembre 2020 (doc. 1 cit.), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso ha rettificato in via di autotutela le graduatorie precedentemente approvate.

Senonchè anche nelle graduatorie rettificate (doc. 2 cit.) la posizione della dott.ssa Bassetto è rimasta sostanzialmente immutata essendo la stessa stata inserita:

- in posizione n. **462** con il punteggio totale di **33** per quanto attiene alla G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso A012 e

- in posizione n. **532** con il punteggio totale di **33** per quanto attiene alla G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso A022.

Del pari priva di riscontro è rimasta la richiesta – formulata dalla dott.ssa Bassetto nei due atti di reclamo – di avere copia della propria griglia di valutazione.

Con pec inviata in data 16 settembre 2020 (doc. 6 cit.) l'odierna ricorrente ha dunque chiesto di avere spiegazioni in merito all'omesso riscontro dei reclami in precedenza inviati ed ha rinnovato la richiesta di copia della propria griglia di valutazione.

Poichè neppure tale istanza ha avuto alcun seguito, in data 1 ottobre 2020 (doc. 7 cit.) la dott.ssa Bassetto ha presentato formale istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e/o ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 chiedendo di avere copia della propria domanda e del proprio verbale e scheda di valutazione, oltre che delle domande, dei verbali e schede di valutazione dei candidati (specificamente individuati nell'istanza di accesso agli atti) che potrebbero subire un pregiudizio per effetto della riverifica del punteggio attribuito alla ricorrente e, conseguentemente, del corretto inserimento della stessa in graduatoria.

Tanto l'istanza di accesso agli atti dell'8 settembre 2020, reiterata il 16 settembre 2020, quanto la successiva istanza del 1° ottobre 2020 sono rimaste lettera morta pur essendo – in relazione a tutte e tre le istanze – decorso il termine di trenta giorni assegnato all'Amministrazione per provvedere.

In questo quadro la dott.ssa Zuleika Bassetto, ritenendo illegittimi ed ingiusti i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale e le relative graduatorie nella parte in cui le hanno attribuito il punteggio totale di 33 e l'hanno inserita nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso "A012" in posizione n. 462 e nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso "A022" in posizione n. 532 (ovvero in posizione n. 530 nella G.P.S. pubblicata in data 3 settembre 2020), ne chiede l'annullamento previa sospensione, *in parte qua* e nei limiti del proprio interesse (con espressa riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti una volta avuta conoscenza degli atti in relazione a cui è stata formulata l'istanza di accesso), per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

(I)

Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 e della tabella A4 ad essa allegata; del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019 n. 374. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione nonché per illogicità ed ingiustizia manifeste. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 18 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Violazione del dovere di soccorso istruttorio, del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione, dei principi generali del giusto procedimento.

Con i provvedimenti impugnati l'Ufficio Scolastico Regionale ha attribuito alla ricorrente il punteggio totale di 33 (e l'ha conseguentemente inserita nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso "A012" in posizione n. 462 e nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso "A022" in posizione n. 532) considerando la laurea quale unico titolo posseduto dalla ricorrente.

Ciò si evince con assoluta chiarezza dall'esame delle graduatorie (doc.2 cit.), in cui sono stati attribuiti alla dott.ssa Bassetto:

- 33 punti quale "*punteggio titolo di accesso*" (la laurea appunto);
- 0 punti quale "*punteggio titoli culturali*";
- 0 punti quale "*punteggio titoli artistici*";
- 0 punti quale "*punteggio servizi*".

Così facendo tuttavia l'Amministrazione ha **omesso di considerare i titoli di servizio e la certificazione linguistica in lingua straniera**, i quali comportavano l'attribuzione di **ulteriori 20 punti** per la classe di concorso "A012" e di **ulteriori 13 punti** per la classe di concorso "A022".

In particolare, sulla base dei criteri definiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e dalla tabella A4 ad essa allegata (doc. 17), risulta che:

A) con riferimento alla graduatoria per la classe di concorso “A012”

- discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (in cui la dott.ssa Bassetto è stata inserita nella posizione n. 462 con il punteggio totale di 33: doc. 2 cit.) il punteggio totale spettante alla ricorrente è di **53**. Per tale classe vanno infatti considerati:

➤ **33 punti** per il possesso della laurea magistrale in Filologia e Letteratura Italiana con punteggio di 110/110 e lode (doc. 9 cit.): unico titolo che l'Amministrazione ha considerato;

➤ **3 punti** per il possesso della certificazione linguistica in lingua spagnola livello B2 (doc.10 cit.);

➤ **12 punti** per servizio di insegnamento sulla specifica classe di concorso, prestato presso l'Istituto Superiore di Feltre dal 7 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 (doc.11 cit.);

➤ **4 punti** per servizio di insegnamento sulla specifica classe di concorso, prestato presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Leon Battista Alberti” di San Donà di Piave dall'8 febbraio 2019 al 30 marzo 2019 (docc. 12 – 13 – 14 cit.);

➤ **1 punto** per servizio di insegnamento su altra classe di concorso, prestato presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni Gabrielli” di Mirano dal 15 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (doc.15 cit.).

L'attribuzione alla ricorrente del punteggio totale di **53** impone la collocazione della stessa nella graduatoria della classe di concorso “A012” **tra la posizione n. 247 e la posizione n. 251** (le posizioni dal n. 247 al n. 250 sono state assegnate a candidati che hanno conseguito il punteggio totale di 53 mentre la posizione n. 251 è stata assegnata al candidato con punteggio totale di 52,50: l'esatta collocazione della ricorrente è correlata ai criteri di precedenza applicabili a parità di punteggio).

*

B) con riferimento alla graduatoria per la classe di concorso “A022”

- italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado (in cui la dott.ssa Bassetto è stata inserita nella posizione n. 532 con il punteggio totale di 33:

doc. 2 cit.) il punteggio totale spettante alla ricorrente è di **46**. Per tale classe vanno infatti considerati:

- **33 punti** per il possesso della laurea (doc. 9 cit.): unico titolo che l'Amministrazione ha considerato;
- **3 punti** per il possesso della certificazione linguistica in lingua spagnola livello B2 (doc.10 cit.);
- **2 punti** per servizio di insegnamento sulla specifica classe di concorso, prestato presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Gabrielli" di Mirano dal 15 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (doc.15 cit.);
- **6 punti** per servizio di insegnamento su altra classe di concorso, prestato presso l'Istituto Superiore di Feltre dal 7 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 (doc.11 cit.);
- **2 punti** per servizio di insegnamento su altra classe di concorso, prestato presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Leon Battista Alberti" di San Donà di Piave dall'8 febbraio 2019 al 30 marzo 2019 (docc. 12 – 13 – 14 cit.).

L'attribuzione alla ricorrente del punteggio totale di **46** impone la collocazione della stessa nella graduatoria per la classe di concorso "A022" **tra la posizione n. 356 e la posizione n. 360** (le posizioni dal n. 356 al n. 359 sono state assegnate a candidati che hanno conseguito il punteggio totale di 46 mentre la posizione n. 360 è stata assegnata al candidato con punteggio totale di 45,50: anche in questo caso l'esatta collocazione della ricorrente è correlata ai criteri di precedenza applicabili a parità di punteggio).

*

Si chiarisce subito che nella ricevuta di presentazione della domanda generata dal sistema informatico (doc. 16 cit.) non risultano indicati né la certificazione linguistica né i titoli di servizio, sebbene tali titoli fossero stati correttamente inseriti dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda telematica: e proprio per questo la ricorrente ha chiesto, con formale istanza di accesso agli atti, di avere copia della propria domanda così come acquisita dall'Ufficio Scolastico per il tramite del sistema informatico, al fine di verificare

se in essa risultino indicati i titoli di servizio ed il possesso della certificazione linguistica che la ricorrente aveva appunto inserito.

È infatti evidente che, se i titoli di studio e la certificazione linguistica risultassero indicati nella domanda acquisita dall'Ufficio Scolastico, i provvedimenti impugnati sarebbero manifestamente illegittimi per violazione delle norme di legge indicate in rubrica e dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 e della tabella A4 ad essa allegata (doc. 17 cit.), che appunto disciplina i *“titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione e per illogicità ed ingiustizia manifeste (sul punto ci si riserva espressamente la proposizione di eventuali motivi aggiunti una volta ottenuto l'accesso agli atti).

Ma quel che si vuole subito evidenziare è che, anche nell'ipotesi in cui la parte relativa ai titoli di studio e di servizio (che, lo si ribadisce, la ricorrente **ha diligentemente compilato**) non fosse stata correttamente inoltrata ed acquisita dall'Amministrazione per inefficienze del sistema informatico, ebbene **in ogni caso** i provvedimenti impugnati sarebbero (come effettivamente sono) illegittimi sotto i profili denunciati in rubrica.

Va infatti considerato che i titoli di servizio – tutti **preesistenti** alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande – sono stati **inviati dalla dott.ssa Bassetto all'Amministrazione in data 8 settembre 2020** (doc.) sia per via telematica sia per posta ordinaria e che **l'Amministrazione, nonostante avesse contezza e prova della sussistenza di tali titoli, non ha tenuto minimamente conto di essi nel predisporre le graduatorie** (approvate in data **11 settembre 2020: doc. cit.**) tant'è che ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 33 corrispondente unicamente al titolo di accesso (la laurea appunto).

E ciò anche a non voler considerare, ma va considerato, che i titoli di servizio sono certamente **ben noti** (e comunque accessibili)

all'Amministrazione, dal momento che essa stessa è parte dei contratti stipulati con la ricorrente!

È dunque evidente la violazione e/o falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (doc. 17 cit.) nella parte in cui prevede, all'art.8 comma 6, che ***“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”***.

Nello stesso senso il Decreto Ministeriale n. 374/2019 (doc.18), richiamato dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, prevede all'art. 10 che ***“è ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione”***.

Tali norme impongono, infatti, la verifica dei titoli effettivamente posseduti e, in caso di disomogeneità tra titoli dichiarati e titoli posseduti, la rettifica della graduatoria ovvero (in caso di titoli dichiarati e non posseduti) l'esclusione dalla graduatoria: senonchè nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui l'Amministrazione ha semplicemente pretermesso ogni valutazione dei titoli di servizio e culturali posseduti dalla ricorrente, sebbene la dott.ssa Bassetto avesse trasmesso (prima che venisse approvata, l'11 settembre 2020, la graduatoria definitiva) copia dei propri titoli (comunque già noti all'Amministrazione).

*

Ma v'è un ulteriore aspetto da considerare, ed è che nel caso di specie la domanda doveva **obbligatoriamente** essere redatta in modalità telematica compilando il modulo **predisposto dall'Amministrazione** ed inoltrandolo attraverso l'applicazione “polis” (tant'è che l'art. 7 dell'O.M. 60/2020 – doc. 17 cit. – e l'art. 2 del D.M. 858/2020 – doc. 8 cit. – testualmente prevedono che le istanze presentate con modalità diverse non siano prese in considerazione): adempimento che la ricorrente ha puntualmente curato, compilando diligentemente tutte le parti del modulo.

Se poi la domanda della ricorrente non è stata integralmente inoltrata ed acquisita dall'Amministrazione per inefficienze del sistema informatico – inefficienze evidentemente **imputabili all'Amministrazione** dal momento che l'unica modalità possibile di presentazione della domanda imponeva l'utilizzo dell'applicazione predisposta dal Ministero – è evidente che l'Amministrazione aveva il **potere (ed il dovere)**, una volta acquisita la domanda e comunque una volta acquisita copia dei titoli inviati dalla ricorrente, di chiedere alla stessa i chiarimenti che avesse ritenuto necessari.

Ciò l'Amministrazione poteva e doveva fare attivando quel **soccorso istruttorio** che, codificato dall'art. 6 della Legge n. 241/1990, è stato definito dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** come *“un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme”* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014 n. 9; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. Quarta, 12 gennaio 2017 n. 50; Consiglio di Stato, sez. Quinta, 5 maggio 2016 n. 1796).

L'istituto del “soccorso istruttorio” è correntemente applicato dalla giurisprudenza anche nella specifica materia dei concorsi per il pubblico impiego: in particolare Codesto Ecc.mo Tribunale ha statuito, in relazione ad un concorso pubblico in cui (come appunto nel caso di specie) la domanda doveva obbligatoriamente essere presentata per via telematica, che *“secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda* (T.A.R. Veneto, n. 144/2017 cit.; T.A.R.

Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58)” (T.A.R. Veneto, sentenza 11 aprile 2019 n. 465).

L’esercizio del potere – dovere di soccorso istruttorio, d’altra parte, è funzionale al perseguimento dell’**interesse pubblico** di favorire la massima partecipazione alle procedure concorsuali e di selezionare i candidati maggiormente qualificati (Consiglio di Stato, sentenza 12 settembre 2018 n. 5332).

A fronte di tali circostanze l’Amministrazione, se anche avesse nutrito un dubbio circa l’effettiva sussistenza dei titoli in possesso della ricorrente, avrebbe potuto e dovuto chiedere alla stessa i chiarimenti necessari: cosa che invece non ha fatto, procedendo all’illegittima “cancellazione” dei titoli culturali e di servizio della ricorrente ed all’illegittima collocazione della stessa in posizione n. 462 nella graduatoria della classe di concorso “A012” ed in posizione n. 532 nella graduatoria della classe di concorso “A022”.

Donde l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del dovere di soccorso istruttorio, sancito dall’art. 6 della Legge n. 241/1990, e dei principi generali che governano il giusto procedimento.

* * *

(II)

Sull’accesso agli atti.

Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996 n. 60. Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dei principi del giusto procedimento.

Come si è anticipato nell’esposizione in fatto, la dott.ssa Bassetto ha formulato una **prima richiesta** di copia della propria griglia di valutazione in data 8 settembre 2020; ha successivamente **reiterato** tale richiesta in data 16 settembre 2020, e da ultimo, nel perdurante silenzio dell’Amministrazione, ha

presentato **ulteriore istanza di accesso** agli atti chiedendo copia della propria domanda e del proprio verbale e scheda di valutazione, oltre che delle domande, dei verbali e schede di valutazione di taluni candidati (specificamente individuati nell'istanza di accesso agli atti) che potrebbero subire un pregiudizio per effetto della riverifica del punteggio attribuito alla ricorrente e del corretto inserimento della stessa in graduatoria.

Il silenzio rigetto formatosi su tali istanze è palesemente illegittimo considerata, per un verso, la pacifica **legittimazione** della ricorrente in ordine all'accesso agli atti – avendo ella presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze –, per altro verso, l'**interesse** concreto ed attuale (funzionale appunto alla tutela giudiziale dei propri diritti ed interessi) all'acquisizione dei documenti richiesti e, per altro verso ancora, la piena **accessibilità** degli stessi.

Va infatti ricordato che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale *"in materia di procedure selettive, "le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione" (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772)"* (T.A.R. Veneto, sentenza 20 gennaio 2016 n. 37; nello stesso senso T.A.R. Campania, sentenza 10 settembre 2018 n. 5451).

È dunque evidente l'illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente per violazione dell'art. 22, comma 2, della L. n. 241/1990, ai sensi del quale *"l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"* e dell'art. 24, comma 7, della L.241/1990 ai sensi del quale *"deve comunque essere garantito*

ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Come noto, infatti, l'esercizio del diritto di accesso può essere compreso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal Legislatore, nessuna delle quali ricorre nel caso di specie.

Invero **l'accesso agli atti** richiesto dalla dott.ssa Bassetto **non può né essere escluso**, non avendo ad oggetto "*documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi*" (cfr. art. 24, comma 1, lettera D della Legge n. 241/1990) bensì la propria domanda di inserimento in graduatoria, il proprio verbale e la propria scheda di valutazione e le domande di inserimento in graduatoria, i verbali e schede di valutazione di taluni candidati, **né essere differito** dal momento che è stato richiesto solo dopo la conclusione del procedimento e l'avvenuta approvazione delle graduatorie.

Si richiama, sul punto, la sentenza del TAR Toscana n. 200/2017 in cui il Giudice ha apertamente censurato il silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte di una richiesta di accesso agli atti presentata da un candidato che aveva partecipato ad un concorso per l'assunzione di docenti ed aveva chiesto copia dei propri elaborati e della relativa griglia di valutazione, condannando l'Amministrazione alla rifusione di ingenti spese di lite e disponendo l'invio della sentenza stessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti in conseguenza del danno erariale conseguente.

Si sottolinea l'analogia della fattispecie esaminata dal TAR Toscana rispetto alla situazione della ricorrente, la quale ha appunto chiesto -fra altro- di avere copia della propria domanda di inserimento in graduatoria: documento **essenziale** ai fini della difesa degli interessi giuridici della ricorrente dal momento che solo l'esame della domanda così come acquisita dall'Ufficio Scolastico potrà consentire di verificare se la parte relativa ai titoli di studio e di servizio (che è stata diligentemente completata dalla ricorrente) sia stata correttamente inoltrata dal sistema informatico.

Ebbene il TAR Toscana ha icasticamente affermato che:

“Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso che in virtù dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell’Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere; sicchè, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegli comunque la domanda d’accesso ai documenti richiesti; inoltre, una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi” (cfr., fra le tantissime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n.4286; T.A.R. Torino, Sez. II, 29 agosto 2014, n.1458).

7 - Ai sensi del citato art. 24, quindi, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale. Pertanto, l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (tra le tante e per tutte: TAR Catania sez. VI, 12.5.2016, n. 1285).

8 - In linea di principio, dunque, l’amministrazione detentrici dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela – anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente, di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009 n.10838).

9 – Si tratta di acquisizioni consolidate ed ormai note (o almeno dovrebbero esserlo secondo criteri di perizia ed intelligenza) dopo quasi un ventennio di esperienze e affermazioni giurisprudenziali, che qui è inutile ripetere e dalle quali emerge un principio di fondo che dovrebbe guidare tutti i funzionari e dirigenti pubblici, la cui osservanza eviterebbe una mole cospicua di inutile contenzioso, come quello presente. Tale principio può sintetizzarsi in ciò: l’accesso è la regola ed il rifiuto è l’eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione.

Corollario di tale regole è che il silenzio serbato su istanze d'accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative.

10 – Si tratta di regole semplici e fondamentali, ispirate, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadino è suddito e non referente dell'azione amministrativa.

11 - Nella specie la citata regola è stata inspiegabilmente e slealmente violata dall'amministrazione scolastica con un **silenzi**o tanto più **inspiegabile** a fronte dell'oggetto della richiesta, riguardante esclusivamente **gli elaborati del solo richiedente** e non quelli di altri: vicenda per la quale le stesse norme interne dell'amministrazione prevedevano l'immediata accessibilità.

Infatti, in base alla circolare dello stesso Ministero del 18-5-2016, singolarmente richiamata dal medesimo USR Toscana nella comunicazione/Avviso del 4 agosto 2016 (doc. 8 deposito ricorrente), l'accesso relativo agli "elaborati ed alle schede di valutazione" è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento... Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".

La violazione del principio di correttezza e lealtà, nonché la **sussistenza degli elementi, costitutivi della colpa, di negligenza, imprudenza e imperizia** non è certo affievolita dall'accoglimento tardivo della richiesta in corso di causa, il quale anzi evidenzia ancor di più **l'intollerabile superficialità dell'azione amministrativa** e del suo autore, il quale ha costretto senza ragione alcuna un cittadino a sopportare i costi di un processo per potersi vedere riconosciute le proprie ragioni, che un qualsiasi funzionario appena dotato di intelligenza ed umanità avrebbe subito compreso e soddisfatto.

12 – E' per quanto detto che la richiesta di domanda alla condanna alle spese formulata dalla difesa del ricorrente va accolta nella misura coerente anche con il grado della colpa della parte soccombente virtualmente e per le stesse esposte ragioni il Collegio invia copia della presente sentenza alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti in conseguenza del ben prevedibile (art. 26 c.p.a.) ed agevolmente evitabile danno erariale per condanna alle spese che il comportamento dell'amministrazione scolastica ha recato alla finanza pubblica" (T.A.R. Toscana, sentenza 10 febbraio 2017 n. 200).

Per tutte le ragioni sopra esposte, si insiste dunque nella domanda di annullamento del silenzio - rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente e di condanna dell'Amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti.

* * *

(III)

Istanza di sospensione

Le ragioni sopra esposte mettono in luce il *fumus boni iuris* per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che la collocazione in graduatoria della ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella corrispondente al punteggio effettivamente spettante pregiudica irrimediabilmente il suo diritto a conseguire la nomina quale docente supplente e comunque il suo diritto alla corretta collocazione in graduatoria in vista del futuro scorrimento della stessa, oltre che dell'eventuale utilizzazione della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.

Basti dire che la corretta valutazione dei titoli in possesso della ricorrente avrebbe comportato la collocazione della stessa nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 (anzichè in posizione n. 462) nella graduatoria della classe di concorso "A012" e nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 (anzichè in posizione n. 532) nella graduatoria della classe di concorso "A022".

Ma il pregiudizio è tanto più grave se si considera che, come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (doc. 17 cit.) e dal Decreto Ministeriale n. 858/2020 (doc. 8 cit.), le graduatorie provinciali per le supplenze hanno **validità biennale** (e precisamente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) e che i candidati potevano chiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in **un'unica provincia**.

Ciò sta a dire che **il pregiudizio derivante alla ricorrente dai provvedimenti impugnati è destinato a protrarsi fino a giugno 2022 ed oltre (fino all'approvazione delle prossime graduatorie).**

Nel bilanciamento degli interessi va d'altra parte considerato che nel caso di specie l'interesse della ricorrente viene a coincidere con l'interesse pubblico di cui l'Amministrazione è portatrice, che è appunto quello di favorire la massima partecipazione alle procedure concorsuali e di selezionare i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, siano maggiormente qualificati ed idonei allo svolgimento dell'incarico.

* * *

P.Q.M.

In via cautelare:

Sospendersi, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente, i provvedimenti impugnati e/o comunque adottarsi ogni più opportuna misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso, ivi compresa l'immissione – anche provvisoria – della dott.ssa Zuleika Bassetto nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso “A012” nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 e nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso “A022” nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360, ovvero comunque nelle posizioni corrispondenti al punteggio totale correttamente spettante, e la conseguente immissione - anche provvisoria - nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche;

Nel merito:

I- Annullarsi *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente e segnatamente:

a) nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso “A012” in posizione n. 462 con il punteggio totale di 33 anziché nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 corrispondente al punteggio totale di 53, ovvero comunque nella posizione corrispondente al punteggio totale correttamente spettante,

b) nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di

concorso "A022" in posizione n. 532 (ovvero in posizione n. 530 nella G.P.S. pubblicata in data 3 settembre 2020) con il punteggio di 33 anziché nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 corrispondente al punteggio totale di 46, ovvero comunque nella posizione corrispondente al punteggio totale correttamente spettante,

i seguenti provvedimenti:

- provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 8373 dell'11 settembre 2020 e graduatoria ad esso allegata, pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso in data 12 settembre 2020;

- provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 7890 del 3 settembre 2020 e graduatoria ad esso allegata, pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso in data 3 settembre 2020;

- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti;

II- Accertarsi e dichiararsi il diritto della dott.ssa Zuleika Bassetto ad essere inserita:

- nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso "A012" nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 corrispondente al punteggio totale di 53 e

- nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso "A022" nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 corrispondente al punteggio totale di 46

ovvero comunque nelle posizioni corrispondenti al punteggio totale correttamente spettante;

III- Annullarsi il silenzio - rigetto formatosi sia sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 8 settembre 2020 e reiterata in data 16 settembre 2020, sia sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 1 ottobre 2020; accertarsi il

diritto della dott.ssa Zuleika Bassetto a prendere visione ed estrarre copia integrale dei documenti richiesti e conseguentemente condannarsi l'Amministrazione all'esibizione di:

1. domanda di inserimento in graduatoria inviata dalla dott.ssa Zuleika Bassetto e protocollata in data 5 agosto 2020;

2. verbale e scheda di valutazione della dott.ssa Zuleika Bassetto;

3. domande di inserimento in graduatoria, verbali e schede di valutazione dei seguenti candidati:

- Ferraro Ambra, data di nascita 08.05.1994, collocata al n. 356 nella classe di concorso A022;
- Mondin Chiara, data di nascita 23.03.1991, collocata al n. 357 nella classe di concorso A022;
- Alberti Roberta, data di nascita 08.10.1984, collocata al n. 358 nella classe di concorso A022;
- Madrigali Emanuele, data di nascita 11.10.1982, collocato al n. 359 nella classe di concorso A022;
- Franceschet Luana, data di nascita 23.01.1975, collocata al n. 360 nella classe di concorso A022;
- Mastino Antonio, data di nascita 24.03.1994, collocato al n. 247 nella classe di concorso A012;
- Paglia Martina, data di nascita 19.10.1992, collocata al n. 248 nella classe di concorso A012;
- Fortino Pascale, data di nascita 15.07.1991, collocata al n. 249 nella classe di concorso A012;
- Masut Gaia, data di nascita 01.01.1992, collocata al n. 250 nella classe di concorso A012;
- De Valentin Serena, data di nascita 29.06.1993, collocata al n. 251 nella classe di concorso A012.

Vittoria di spese e compensi professionali.

Riservati motivi aggiunti una volta avuta conoscenza degli atti in relazione a cui è stata formulata l'istanza di accesso.

Si depositano i documenti indicati in narrativa:

doc.1 provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 8373 dell'11 settembre 2020;

doc.2 graduatoria allegata al provvedimento prot. n. 8373 dell'11 settembre 2020;

doc.3 provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 7890 del 3 settembre 2020;

doc.4 graduatoria allegata al provvedimento prot. n. 7890 del 3 settembre 2020;

doc.5A reclamo con istanza di accesso agli atti presentato in data 8 settembre 2020 per via telematica;

doc.5B reclamo con istanza di accesso agli atti presentato in data 9 settembre 2020 per posta;

doc.6 istanza di accesso agli atti presentata in data 16 settembre 2020;

doc.7 istanza di accesso agli atti presentata in data 1 ottobre 2020;

doc.8 decreto Ministero dell'Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020;

doc.9 diploma di laurea;

doc.10 certificazione linguistica;

doc.11 contratto di lavoro presso l'Istituto Superiore di Feltre;

doc.12 contratto di lavoro presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Leon Battista Alberti" di San Donà di Piave;

doc.13 contratto di lavoro presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Leon Battista Alberti" di San Donà di Piave;

doc.14 contratto di lavoro presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Leon Battista Alberti" di San Donà di Piave;

doc.15 contratto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Gabrieli" di Mirano;

doc.16 ricevuta di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria;

doc. 17 Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;

doc.18 Decreto Ministeriale n. 374/2019.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il ricorso verte in materia di pubblico impiego e che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00.

Venezia - Mestre, 2 novembre 2020

avv. Giulia Turetta

avv. Cristiano Antonini